



Comune di Ravenna



**COMUNE DI RAVENNA**  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE  
PARTITA IVA 00354730392  
STAFF DEL SINDACO  
SERVIZIO SICUREZZA E POLIZIA LOCALE

P.G. \_\_\_\_\_ /2021

Ordinanza TL n. \_\_\_\_/2021

**OGGETTO:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE L'EMERGENZA COVID-19 E LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE IN PIAZZA DEL POPOLO, PIAZZA DELL'AQUILA, PIAZZA UNITA' D'ITALIA, PIAZZA LUIGI EINAUDI.

### IL SINDACO

**premess**o che, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ai sensi dell'articolo 50 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, adotta, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili ed urgenti al fine di contenere e contrastare emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

**preso atto** che l'evoluzione della situazione epidemiologica correlata all'emergenza sanitaria da virus Covid-19 ha determinato il Ministro della Salute a collocare la regione Emilia-Romagna, con ordinanza 9 aprile 2021, in c.d. "zona arancione";

**considerato** che, ai fini del contenimento della diffusione del COVID-19:

- l'articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, annovera la misura della "chiusura al pubblico di strade urbane ... o altri spazi pubblici";
- l'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni ... si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020";

**considerato, inoltre**, che per le medesime finalità, l'articolo 1 comma 9 del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, stabilisce che "Il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree

*pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.”;*

**considerato, altresì**, che alcune piazze cittadine centrali del Comune di Ravenna, vale a dire, *Piazza del Popolo, Piazza dell’Aquila, Piazza Unità d’Italia e Piazza Luigi Einaudi*, caratterizzate dalla presenza di importanti uffici pubblici, pubblici esercizi, esercizi commerciali ed istituti bancari che sono oggetto di naturale fruizione da parte dei cittadini ravennati, costituiscono gli snodi del traffico pedonale per la frequentazione dell’intero centro cittadino;

**constatato** come, nelle giornate festive e prefestive, si assista all’incremento, già di norma significativo, della presenza di persone, gravitanti nell’area del Centro Storico, tale da assurgere, se non arginato, alla consistenza di vere e proprie folle;

**rilevato** che lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 contribuisce significativamente a realizzare il pericolo di assembramenti se non adeguatamente ubicate;

**ravvisata** la necessità di salvaguardare, nelle predette piazze, l’accesso ai pubblici esercizi ed alle altre attività, private o pubbliche, in orario di apertura, così come la possibilità di transitarvi per accedere alle altre attività del Centro Storico e, più in generale, permetterne la frequentazione, posto che le piazze in questione fungono da snodo per il traffico pedonale dell’intera area;

**attesa** la necessità di contemperare le esigenze di fruibilità, spostamento e frequentazione con la salvaguardia della salute pubblica, garantendo il rispetto delle norme di profilassi dell’infezione da virus SARS-Cov-2 e, in particolare, del divieto di assembramento e del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nei luoghi pubblici;

**considerato** l’esame collegiale della possibile adozione e attuazione del presente provvedimento – sviluppato in seno alla riunione del 15 aprile 2021 del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – che ha consentito di realizzare, in linea con le disposizioni emanate dal Ministero dell’Interno con la circolare 20 ottobre 2020 del Capo di Gabinetto n. 16350/117/2/1 Uff. III – Prot.Civ., *“la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto”* e di *“valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura”*;

**sentito** il Dipartimento di Salute Pubblica in relazione ai rischi derivanti da una indiscriminata compresenza di manifestanti e di cittadini non interessati alla manifestazione, che desiderano legittimamente fruire degli spazi urbani della loro città e nei quali, per comportamenti consuetudinari, si ritiene più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio;

**visti**

- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, recante *“Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”*;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44, recante *“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che reca ulteriori disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- l'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 *“Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana”*;
- la circolare 20 ottobre 2020 del Ministero dell'Interno n. 16350/117/2/1 Uff. III – Prot.Civ., avente ad oggetto *“Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da*

COVID-19", sezione "Chiusura di strade o piazze nei centri urbani", per quanto applicabile;

- l'articolo 50 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

**ORDINA**  
**nelle giornate del 17 e 18 aprile 2021**

per i motivi indicati in premessa, sono interdette alle manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura e finalità, *Piazza del Popolo, Piazza dell'Aquila, Piazza Unità d'Italia e Piazza Luigi Einaudi.*

Ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020.

**DISPONE**

che la presente ordinanza, contingibile ed urgente, immediatamente esecutiva,

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Ravenna.
- sia trasmessa al Corpo di Polizia Locale per l'esecuzione nonché, per opportuna conoscenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Ravenna.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio.

Ravenna, 15 aprile 2021

**IL SINDACO**  
*Michele de Pascale*